Prot. n. 2303 del 18.02.2020

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
n. 20 del 18/02/2020

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 225 DEL 04/08/2017 E NUOVA ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DI PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN C. DA SANTA LUCIA, 4 (FG.22, PART.67) - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la richiesta di sopralluogo, avanzata in data 16/11/2016 con prot. n. 13473, dal Sig. **ALESSANDRINI CLAUDIO**, nato a Montegiorgio (FM) il 09/01/1964 e residente in Montegiorgio (FM) in C. da Santa Lucia, 4/A, in qualità di proprietario del fabbricato sito in Montegiorgio in **C. da Santa Lucia 4** e distinto in Catasto Fabbricati al **foglio 22 particella 67**, per la verifica dei danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

VISTA la *"Scheda **FAST** per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto"*, redatta in data **03/05/2017** dai componenti della squadra d'ispezione **SF1762** del Dipartimento della Protezione Civile, **scheda n. 002, aggregato n. 01228 00, edificio n. 001**, relativa alla porzione di fabbricato sito in Montegiorgio in **C. da Santa Lucia, 4**, catastalmente distinto al **foglio 22 particella 67,** con esito **"Edificio NON UTILIZZABILE"**;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 225 del 04/08/2017 con la quale si ordinava lo sgombero ed il divieto di utilizzo dell'immobile, come individuato dalla suddetta scheda FAST, sito in Montegiorgio in **C. da Santa Lucia, 4**, identificato al catasto fabbricati al **foglio 22 particella 67**;

VISTA la Perizia Asseverata dall' Ing. Roberto Rossi, assunta al prot. n. 14326 del 29/10/2019, con la quale è stata richiesta la ripetizione di sopralluogo sul fabbricato in esame, e che tale sopralluogo è stato ripetuto in data 20/11/2019;

VISTA la *"Scheda di 1° Livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica - **AeDES 07/2013**"* redatta in sede di sopralluogo ripetuto in data 20/11/2019 dalla squadra **MP2828**, aggregato 01228, relativa al fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Santa Lucia 4, catastalmente distinto al **foglio 22 particella 67 e 249**, con esito di agibilità **"B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I."**;

VISTA, in particolare la Sezione 9 della suddetta Scheda AeDES, nella quale viene specificato che "… LA TEMPORANEA INAGIBILITÀ È RIFERITA AI PIANI 2° E SOTTOTETTO."

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, risulta quanto segue:

- **Fg. 22 Part. 67 :**
  intestata a **ALESSANDRINI CLAUDIO, nato a Montegiorgio (FM) il 09/01/1964, proprietario per la quota di 1/1;**

- **Fg. 22 Part. 249:**
  soppresso;

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 Agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 Ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 Agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTO il decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189 e s.m. e i., recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismi del 2016*";

VISTE le Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione;

ATTESA, dunque, la necessità di provvedere anche al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

REVOCA

il proprio provvedimento n.225 del 04/08/2017 con il quale veniva ordinato al sig. ALESSANDRINI CLAUDIO nato a Montegiorgio il 09/01/1964 e residente in Montegiorgio (FM) in C.da Santa Lucia 4/A, lo sgombero ed il divieto di utilizzo dell'immobile sito in Montegiorgio in C. da Santa Lucia n.4, identificato al Catasto fabbricati al foglio 22 particella 67, dichiarato NON UTILIZZABILE dalla scheda FAST n. 002 del 03.05.2017,

e, al contempo,

ORDINA

Al Sig.:

- **ALESSANDRINI CLAUDIO, nato a Montegiorgio (FM) il 09/01/1964, residente in Montegiorgio (FM) in C. da Santa Lucia 4/A;**

lo sgombero ed il divieto di utilizzo di porzione di immobile sito in Montegiorgio in **C.da Santa Lucia 4**, identificata al Catasto Fabbricati al **foglio 22 particella 67 porzione del sub.7**, dichiarata **"B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte), ma AGIBILE con provvedimenti di P.I."**. dalla Scheda AeDES n.001 del 20/11/2019 redatta dalla squadra MP2828 e meglio individuata nella Sezione 9 della scheda stessa "LA TEMPORANEA INAGIBILITÀ È RIFERITA AI PIANI 2° E SOTTOTETTO".

L'ordinanza di divieto di utilizzo è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
   a. alla Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
   b. ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.it

   ognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. Di trasmettere la presente per i provvedimenti di competenza:
   1. all'Ufficio di Polizia Municipale, al fine di effettuare le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza;
   2. all' Ufficio Ragioneria del Comune di Montegiorgio.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

COMUNE DI MONTEGIORGIO

IL SINDACO
Michele Ortenzi